

Con atto di citazione regolarmente notificato [redacted] conveniva in giudizio la Cassa di Risparmio di Firenze e [redacted] esponendo quanto segue: di avere il 1.2.1997 sottoscritto un contratto di negoziazione raccolta ordini, collocamento e distribuzione, deposito a custodia etc. colla Cassa di Risparmio; di ~~avere~~ chiarito al funzionario addetto [redacted] di non intendere effettuare investimenti a rischio, ma di godere di una rendita da consolidare nel corso degli anni; di avere investito la somma iniziale di L. 4.579.898.946 cui era stata aggiunta in data 31.12.1997 la somma di L. 1.411.177.654; che i periodi da analizzare erano due: il primo dal 1997 al 1999, il secondo successivo ad esso; che il contratto sottoscritto era un contratto da qualificarsi come amministrato e non di gestione; che la Banca aveva eseguito il mandato in spregio alla normativa di settore ed in particolare dell'art. 21 dlgs 58/1998, avendo negoziato titoli senza ordine scritto o senza sottoscrizione o con sottoscrizione apocrifia; dell'art. 28 regolamento Consob per avere negoziato titoli fuori mercato regolamentato omettendo la necessaria informativa; dell'art. 29 regolamento Consob avendo operato su tipologie di ordini non adeguati al cliente; avendo con probabilità operato in conflitto di interessi: da tale ~~scritto~~ comportamento la attrice aveva subito notevoli danni in termini di danno emergente e lucro cessante; il mandato ~~di~~ doveva ritenersi inesistente avendo il funzionario operato senza il preventivo ed obbligatorio consenso, ed in ipotesi nullo non essendo stata fornita alcuna informazione; ciò comportava la responsabilità della Banca e del funzionario per i danni arrecati consistenti da un lato nei minori rendimenti nel triennio 1997-1999 e dall'altro per i danni subiti successivamente a tale

ACU

periodo , danni che si quantificavano nella somma di € 1.489.500,00 .

Si costituiva la Cassa di Risparmio di Firenze la quale eccepiva in via pregiudiziale la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza del petitum e della causa petendi; rilevava che la ~~cliente~~, la quale aveva sottoscritto un contratto di ~~intermediazione~~ mobiliare e un contratto di gestione, era ottima conoscente del mercato per essere stata per oltre 20 anni dipendente della Banca con mansioni di addetta ai clienti ed addetta commerciale; essere contrario al vero che la Banca aveva operato in violazione dei doveri descritti dal TUB e dal regolamento Consob; essere infondate le domande di nullità avanzate e non essere giuridica conseguenza delle domande svolte la liquidazione ~~del~~ danno come enunciata;

si costituiva Miniati Marco eccependo la carenza di legittimazione passiva avendo seguito la XXXXXXXXXX solo sino al 1999 e non successivamente; la prescrizione del diritto risarcitorio ; nel merito contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla attrice sia sotto il profilo della adeguatezza delle operazioni svolte rispetto alla qualità professionale della attrice, sia sotto il profilo delle informazioni fornite alla investitrice.

La causa proseguiva con scambio di memorie ex art. 6 ss dlsgls 5/2003. Il 17 giugno 2008 il G.Rel. emanava decreto di fissazione di udienza. Il Tribunale in Camera di Consiglio tratteneva la causa in decisione alla udienza del 21 maggio 2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il decreto di fissazione di udienza deve essere modificato nel senso di non ammissione di alcuna istanza istruttoria, essendo le prove articolate irrilevanti , data la sufficienza della istruttoria documentale.

AM

Deve essere dichiarata la nullità della domanda, per genericità della causa petendi e per mancata correlazione tra causa petendi e petitum (art. 163 e 164 c.p.c.).

In particolare nell'atto di citazione non è dato comprendere se si impugna di nullità il contratto di intermediazione finanziaria originariamente sottoscritto tra le parti l'11 febbraio 1997 o i singoli ordini che sulla base del detto contratto sono stati negoziati. Le doglianze relative alla mancata informazione adeguata in relazione alle operazioni e al profilo del cliente, nonché ad asserite operazioni fuori mercato o in conflitto di interessi, parrebbero fare riferimento (dato il tipo di contestazione, che attiene alla singola operazione piuttosto che alla sottoscrizione del contratto-quadro) al singolo ordine, ma sono del tutto genericamente indicati , senza riferimento specifico al singolo atto di esecuzione (ordini). Tale narrativa della causa petendi che confonde il contratto iniziale e i singoli ordini sulla base del contratto iniziale sottoscritti, non si chiarisce nelle conclusioni. La parte attrice chiede che venga dichiarata "la inesistenza o la nullità del mandato all'investimento" sembrando ciò fare riferimento al contratto iniziale di intermediazione finanziaria e chiede la condanna della Banca e del funzionario al pagamento della somma di € 1.489.500,00 per le seguenti causali: " € 1.239.500,00 imputabile al differenziale di rendimenti ottenuti rispetto a quelli correttamente prevedibili nel periodo 1997-1999 ; € 250.000,00 imputabili alla scarsa liquidabilità dei titoli in portafoglio al default dei titoli argentina e ai modesti interessi percepiti dall'anno 2000, in poi ".

All

Deve a tale proposito rilevarsi, quanto al primo capo di domanda, che la conseguenza della dichiarazione di nullità è l'effetto restitutorio regolato dall'art. 2033 c.c., e non il risarcimento del danno che segue ad una dichiarazione di inadempimento qui non richiesta. Qui inoltre il risarcimento del danno, alludendo ad una differenza tra quanto si sarebbe potuto percepire e si è invece percepito, più che a un contratto amministrato, come richiamato dalla parte attrice, pare fare riferimento ad un contratto di gestione non oggetto della presente causa; quanto al secondo capo di domanda (scarsa liquidabilità dei titoli, default Argentina e modesti interessi percepiti) esso non si pone in relazione colla domanda di inesistenza o nullità del mandato all'investimento, dove inteso, come pare debba intendersi anche alla luce delle specificazioni svolte dalla parte attrice nella memoria ex art. 6, il contratto di intermediazione stipulato il 17 febbraio 1997, perché pare fare riferimento non al contratto quadro ma ai singoli ordini, per altro in nessuna parte delle difese specificate.

La domanda è pertanto nulla per assoluta incertezza della causa petendi anche in relazione al petitum svolto.

D'altra parte il Tribunale ritiene inapplicabile al rito societario la sanatoria della citazione quale descritta dall'art. 164 c.p.c., conformemente alla giurisprudenza di merito edita sui punti (Non è consentito assolvere all'onere prescritto dall'art. 163, comma 1 n. 4, c.p.c. (esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda) mediante il solo richiamo a fattispecie analoghe oggetto di altre controversie riportate in atti prodotti in causa. In detta ipotesi, deve essere dichiarata la nullità dell'atto di citazione e, nell'ambito del processo societario, la nullità non può essere sanata mediante ricorso alla norma di cui all'art. 164, comma 5, c.p.c., essendo

Sul

l'istituto incompatibile con tale tipo di processo. ": Trib. Pisa, 06/05/2008 ; Nel sistema processuale (tendenzialmente completo) delineato dal legislatore del 2003, la mancata previsione della disciplina della sanatoria dall'atto introduttivo nullo - contenuta nell'art. 164 c.p.c. per il giudizio ordinario di cognizione - deve condurre a ritenere inapplicabile tale disciplina nel rito societario, non rilevando al riguardo il rinvio operato dal comma 4 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 5/2003 alle disposizioni del codice di procedura civile "in quanto compatibili" per gli aspetti procedurali non diversamente disciplinati dal citato decreto. Invero, la mancata disciplina della nullità dell'atto di citazione nel rito societario /commerciale è frutto di una scelta dettata dalla tipologia del processo - caratterizzato principalmente da esigenze di celerità e dalla cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum in una fase anteriore all'ingresso del giudice nel processo - e l'applicabilità della sanatoria delle nullità dall'atto introduttivo dettata per il giudizio di cognizione ordinario nell'art. 164 c.p.c. risulta incompatibile con la specificità del rito societario/commerciale, principalmente per i vizi dell'atto che attengono alla editio actionis. ": Trib. Perugia, 01/02/2007).

Deve infatti ritenersi che la particolarità del rito societario , che porta al cristallizzarsi dei temi decisori e probatori in memorie scadenzate e soggette a preclusioni , al di fuori del controllo del Giudice sino alla remissione della causa in decisione, non consente un ritorno all'indietro della trattazione per il verificarsi di vizi attinenti all'editio actionis.

Le spese di causa seguono la soccombenza.


suu

P.Q.M.


Dichiara la nullità della citazione svolta da [REDACTED]
contro Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. e [REDACTED]
Condanna [REDACTED] a rifondere a Cassa di Risparmio di
Firenze s.p.a. e [REDACTED] le spese di lite che liquida in €
3.700,00 per diritti e € 10.000,00 per onorari oltre rimborso
forfetario IVA e CAP per ciascuna parte processuale
Sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.

Firenze 21 maggio 2009

Il Presidente
Dr. Fiorenzo Zazzeri



Il Giudice
Dr. Isabella Mariani



IL CANCELLIERE - CI
Loretta EUSEPI

29 OTT. 2009
IL CANCELLIERE - CI
Loretta EUSEPI

IL CANCELLIERE - CI
Loretta EUSEPI